



A tutto il personale di  
AGESP S.p.A.  
AGESP Energia S.r.l.  
AGESP Attività Strumentali S.r.l.

e pc: Giampiero Reguzzoni –  
Amministratore Unico di AGESP  
S.p.A.  
Silvia Gatti – Presidente di  
AGESP Energia S.r.l.  
Alessandro Della Marra –  
Amministratore Unico di AGESP  
Attività Strumentali S.r.l.  
Collegio Sindacale di AGESP  
S.p.A.  
Collegio Sindacale di AGESP  
Energia S.r.l.  
Collegio Sindacale AGESP  
Attività Strumentali S.r.l.  
Dott. Mario Anaclerio –  
Organismo di Vigilanza  
Arch. Ferruccio Crocecolla  
Responsabile RSPP  
Sig. Faraci Carmelo – RLS  
AGESP S.p.A.  
Dott.ssa Roberta Carnaghi - Sig.  
Rosario Furfaro RLS AGESP  
Attività Strumentali S.r.l.  
Sig.ra Lazzaroni Monica – RLS  
AGESP Energia S.r.l.  
Dott. Carlo Emilio Raineri -  
Medico Competente

**Ns. Rif.** DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 958 - AGESP S.p.A.

**Ns. Rif.** DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 1683 - AGESP Energia S.r.l.

**Ns. Rif.** DIREZIONE GENERALE/GFC/mb/ Prot. N° 1735 - AGESP Attività Strumentali S.r.l.

**Oggetto:** Disposizioni aziendali per emergenza “Coronavirus 2019 –nCov” – in ottemperanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020.

Busto Arsizio, 12 marzo 2020

**ORDINE DI SERVIZIO N° 11 - AGESP S.p.A**

**ORDINE DI SERVIZIO N° 14 - AGESP Energia S.r.l.**

**ORDINE DI SERVIZIO N° 11 - AGESP Attività Strumentali S.r.l.**

In riferimento all'argomento richiamato in oggetto, si precisa che il presente Ordine di Servizio costituisce un aggiornamento del precedente documento di pari oggetto emesso in data 10 marzo u.s. e viene assunto in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri circa le misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus, emanato l'11 marzo 2020, con validità dal 12 marzo fino al 25 marzo, dalla cui data di efficacia cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del nuovo decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il presente Ordine di Servizio – predisposto anche a seguito di una pre-concertazione con gli Amministratori delle società del Gruppo nonché a seguito di preventivo confronto nella mattinata di oggi con il socio ultimo di riferimento, Comune di Busto Arsizio, nella persona del Sindaco – si intende integrativo del precedente Ordine di Servizio di pari oggetto, ad eccezione delle eventuali misure incompatibili con le nuove disposizioni.

A seguito dell'acutizzarsi dell'emergenza nazionale in corso ed in attuazione delle linee di indirizzo impartite con l'ultimo DPCM emanato, vengono qui di seguito riportate le azioni che il Gruppo AGESP adotta nel **periodo dal 12 al 25 marzo (compreso) 2020**, precisando anche in questa circostanza che, considerato il carattere di urgenza del presente documento dettato dalla situazione contingente, i provvedimenti vengono emanati senza preventivo confronto con le rispettive RSL e Organizzazioni Sindacali.

**Sono sospese tutte le attività, sia per le funzioni di *staff* sia per i settori operativi, ad eccezione dei seguenti ambiti gestionali:**

- AGESP S.p.A.
  - ✓ Settore Igiene Ambientale: Servizio di Raccolta e Trasporto Rifiuti / Servizio di Spazzamento Strade nei Comuni di Busto Arsizio e Fagnano Olona
- AGESP Energia S.r.l.
  - ✓ Servizio TLR – Conduzione centrale termica
- AGESP Attività Strumentali S.r.l.
  - ✓ Settore Farmacie



- ✓ Servizi Cimiteriali: solo per attività cimiteriali non derogabili.

Si da atto che viene disposta la chiusura del Centro Multiraccolta di Via Tosi ang. Via dell'Industria a Busto Arsizio, dalla data odierna fino a tutto il 25 marzo 2020, e del Centro Multiraccolta di Via Nobile 18 a Fagnano Olona, in questo caso su indicazione dell'Amministrazione comunale di Fagnano Olona, dal 14 marzo fino a tutto il 25 marzo 2020.

Conseguentemente tutti i dipendenti di ogni ordine e grado di AGESP S.p.A., AGESP Energia S.r.l. e AGESP Attività Strumentali S.r.l., con le sole eccezioni *infra* specificate, dovranno astenersi dall'attività lavorativa, rimanendo a casa, usufruendo di giornate di ferie residue o eventuali altre forme di permessi (congedo parentale, ex-festività, ROL), nonché di ferie anticipate.

In previsione di avviare un servizio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale per la consegna dei farmaci a domicilio, saranno autorizzati allo svolgimento dell'attività esclusivamente i dipendenti che verranno all'uopo identificati.

Rimangono confermate le disposizioni relative alla modalità di lavoro in "*smart working*", così come precisato nell'Ordine di servizio di pari oggetto emesso ieri, per le funzioni aziendali già preidentificate e per le attività effettivamente non procrastinabili.

Verranno comunque garantiti, secondo la programmazione già in essere, tutti i servizi di reperibilità, negli ambiti operativi che lo prevedono.

Nella fattispecie, tenuto conto dell'eccezionale situazione attuale, non è possibile regolamentare la reperibilità secondo la prassi ordinaria, pertanto si dispone che anche il personale reperibile rimanga assente per ferie, ROL, ex festività, e che entri in servizio solo su chiamata e per le specifiche attività già programmate.

Tutti i Responsabili di *Staff* e Settore / Servizio dovranno rendersi disponibili, tramite il cellulare aziendale in dotazione, da mantenere attivo 24 ore su 24 con l'invito a pronto riscontro in caso di chiamata, al fine di affrontare qualsiasi situazione di emergenza che si dovesse verificare nel periodo in parola.

In ogni caso, qualsiasi azione dovrà essere comunque portata a conoscenza della Direzione Generale ed avallata dalla stessa prima dell'attivazione di qualsivoglia forma di intervento.

In casi di emergenza, la Direzione Generale, anche in qualità di Datore di Lavoro, si riserva di ricorrere alla precettazione del personale necessario alla gestione degli stessi, coinvolgendo a sua discrezione le funzioni che riterrà più idonee in base alla situazione.

Si segnala, altresì, che, a causa della chiusura aziendale e della conseguente assenza del personale dell'Ufficio Amministrazione del Personale, in caso di infortunio sul lavoro sarà



necessario contattare con “estrema sollecitudine”, e comunque entro 4 ore dall'accadimento, l'incaricato reperibile, Sig.ra Ignoffo Francesca, al numero 348 6434965.

Si rende noto, inoltre, che, a seguito della sospensione generale delle attività, sarà fornita disposizione all'Istituto di Vigilanza di allarmare tutte le sedi aziendali che, pertanto, non saranno in alcun modo accessibili; eventuali deroghe per comprovate necessità dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale.

In ultimo, in considerazione del carattere di urgenza della presente comunicazione, si invitano i Responsabili di Settore / Servizio a far pervenire i contenuti del documento anche ai propri collaboratori che dovessero al momento essere assenti dal posto di lavoro per malattia, ferie, ecc.

In conclusione si desidera puntualizzare che le eccezionali misure adottate nel presente Ordine di Servizio ed in quelli precedenti di pari oggetto, pur nella consapevolezza della straordinarietà e delle conseguenze delle stesse, sono dettate dal primario obiettivo di salvaguardare l'incolumità delle singole persone, in un momento di emergenza sanitaria particolarmente grave.

Con la speranza che questo messaggio possa essere da tutti recepito nel modo più corretto e con l'auspicio che la contingente situazione possa terminare quanto prima, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

**Gruppo AGESP**  
*Il Direttore Generale*  
Dott. Gianfranco Carraro

***Allegati:***

- DPCM 11 marzo 2020



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

## ART. 1

### *(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)*

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:

- 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
- 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- 5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- 6) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- 7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
  - a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  - d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  - e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- 8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- 9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
- 10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

## ART. 2

### *(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 MAR 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Handwritten signature of Giuseppe Conte, the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Handwritten signature of Roberto Speranza, the Minister of Health.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Allegato 1

## **COMMERCIO AL DETTAGLIO**

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Allegato 2

## **Servizi per la persona**

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  
Attività delle lavanderie industriali  
Altre lavanderie, tintorie  
Servizi di pompe funebri e attività connesse